

IL RETTORE

DECRETO N. 66 del 31/01/2024

Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel SSD M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive - Settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport - ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, con contratto a tempo determinato e definito, presso la Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport (**Cod. 66/1RTT/ M-EDF02/2024**).

Visto lo Statuto dell'Università Telematica Pegaso S.r.l. e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 156 del 05 luglio 2019;

Vista la legge 23 agosto 1988 n. 370, concernente "L'esenzione dell'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche";

Vista la Legge n. 168 del 09 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

Vista la Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2055;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, in materia di "Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 29 luglio 1991 n. 243, in materia di "Operatività delle università non statali legalmente riconosciute";

Visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

Visto il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ss.mm.ii. in materia "Protezione dei dati personali";

Visto il decreto interministeriale del 17 aprile 2003, recante "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie, abilitate a rilasciare titoli accademici, di cui all'articolo 3 del decreto 3 novembre 1999 n. 509";

Visto il Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati



Università Telematica

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, entrato in vigore in data 25 maggio 2018;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, ed in particolare gli artt. 6 e 24, così come modificati dal Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022;

Visto il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 recante “Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lett. c) della legge 30 dicembre 2010 n. 240”;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Visto il “Regolamento per il reclutamento di ricercatori universitari a contratto a tempo determinato” dell’Università Telematica Pegaso S.r.l., emanato con Decreto del Rettore n. 73 del 27 luglio 2022;

Visto il D.M. 855 del 30 ottobre 2015, recante rideterminazione dei macro settori e dei settori concorsuali;

Visto il D.M. del 04 ottobre 2000, con cui sono stati rideterminati i settori scientifico disciplinari e definite le relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999 e successive modificazioni;

Visto il Codice Etico dell’Ateneo;

Preso atto delle delibere adottate dal Senato Accademico nella seduta del 19/12/2023 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/2023, in ordine all’attivazione del posto, recepite nel Senato Accademico del 24/01/2024;

Preso atto che per il posto bandito è stata accertata dal Consiglio di Amministrazione la necessaria copertura finanziaria;

DECRETA

Il seguente «Bando per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, della Legge 240/2010».

Art. 1 - Oggetto della selezione

1. È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli, pubblicazioni e discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010, presso la Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport, per il SSD M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive - Settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport.

Facoltà	Scienze Umane, della Formazione e dello Sport
Settore Concorsuale	06/N2
SSD	M-EDF/02

Regime di impegno	Definito
Lingua straniera	Inglese
Posti	1
Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre	12

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione comparativa i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'Estero.
2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesto l'avvenuto riconoscimento del titolo estero ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca in Italia, ai sensi della vigente normativa in materia. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero dovranno obbligatoriamente allegare copia del provvedimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 o copia della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta di riconoscimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. I soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero sono, comunque, tutti ammessi con riserva.
3. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione, non ha conseguito il riconoscimento ma ha avviato la procedura è ammesso con riserva alla selezione e, se dichiarato vincitore all'esito del concorso, prima di stipulare il contratto dovrà produrre attestazione dell'avvenuto riconoscimento del titolo fatto valere ai fini dell'ammissione.
4. Il requisito, di cui al co.1, deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa.
5. Sono esclusi dalla selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3 dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022. L'esclusione non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi del vecchio testo dell'art. 24 della legge 240/2010.
6. Sono altresì esclusi dalla procedura selettiva di cui al presente bando coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 240/2010.
7. L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato Decreto Rettorale, notificato all'interessato.

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere inviata tramite l'applicativo informatico disponibile all'indirizzo web <https://pica.cineca.it/unipegaso/66-1rtt-m-edf-02-2024/domande/> seguendo le istruzioni ivi specificate.
2. La domanda di ammissione e tutti i suoi allegati sono dichiarati dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.



Università Telematica

3. **La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sotto forma di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami.** La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione, che coincide con quella di invio del modulo telematico, è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata all'indirizzo e-mail indicato. Allo scadere del suddetto termine di presentazione, il sistema non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Il termine per la presentazione della domanda scadrà alle ore 23:59 dell'ultimo giorno utile (ora italiana).
4. Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti. Non sono ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la scadenza del bando.
5. A ogni domanda è attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice della selezione indicato nell'applicazione informatica, verrà utilizzato per qualsiasi comunicazione successiva.
6. Si raccomanda altresì di accedere alla piattaforma PICA con congruo anticipo al fine di evitare sovraccarichi del sistema che potrebbero non consentire la conclusione della procedura in tempo utile. Il candidato potrà accedere alla piattaforma PICA utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a) accesso tramite le credenziali rilasciate dalla stessa piattaforma PICA, previa registrazione;
 - b) accesso tramite il proprio account LOGINMIUR;
 - c) accesso tramite il proprio account REPRISE o REFEREE.
7. Per tutte le modalità di login è obbligatorio perfezionare la domanda di partecipazione apponendo la propria firma elettronica o autografa. Per informazioni in merito alla firma elettronica si consiglia di consultare la pagina dedicata dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>.
8. Si fa presente che la procedura on line resterà attiva anche durante i giorni di chiusura dell'Ateneo.
9. I titoli e le pubblicazioni devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Non saranno, pertanto, ammesse, da parte del candidato, integrazioni di alcun genere successivamente alla scadenza dei termini.
10. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, seguendo le indicazioni della procedura telematica, e deve contenere i dati anagrafici completi, vale a dire: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale (non obbligatorio per i cittadini stranieri), indirizzo di residenza e domicilio (se diverso dalla residenza) completi del codice di avviamento postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria, indirizzo di posta elettronica certificata prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura selettiva (da valere quale domicilio digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005). Le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura saranno trasmesse all'indirizzo PEC fornito. Ogni eventuale variazione in ordine all'indirizzo di residenza e/o domicilio, al recapito telefonico e agli indirizzi di posta elettronica ordinario e/o certificata, di cui al periodo precedente, nonché l'eventuale rinuncia di partecipazione alla selezione, dovrà essere tempestivamente comunicata tramite PEC indicata nella domanda di partecipazione. La comunicazione, datata e firmata, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore ed inviata, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, all'indirizzo ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it.
11. Il candidato deve allegare alla domanda:
 - a) curriculum della propria attività scientifica e didattica, in formato pdf;
 - b) copia di un documento di identità personale in corso di validità;
 - c) copia del codice fiscale;
 - d) elenco completo delle pubblicazioni, in formato pdf;
 - e) elenco delle pubblicazioni presentate, in formato pdf;



Università Telematica

- f) pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo previsto dal bando, in formato pdf.
12. Ai fini della valutazione, sono considerate esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di ISSN o ISBN. Le tesi di dottorato o quelle relative a titoli equipollenti sono valutate anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
 13. Per le pubblicazioni totalmente o parzialmente prodotte in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. Per i lavori prodotti all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. È pertanto necessario, pena l'impossibilità di valutazione delle singole pubblicazioni da parte della Commissione, indicare esplicitamente il codice ISSN/ISBN/ISMN di ciascuna pubblicazione, a meno che non sia già presente nell'intestazione/testo della pubblicazione stessa.
 14. Non è consentito il riferimento a titoli e pubblicazioni presentati presso questa Amministrazione o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.
 15. Le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della commissione. Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.
 16. Nel caso in cui le pubblicazioni presentate siano in numero maggiore rispetto a quelle previste all'art. 1 del presente bando, la Commissione escluderà quelle meno recenti sino a rientrare nel numero previsto.
 17. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
 18. A richiesta dell'amministrazione, il candidato dovrà fornire idonea documentazione comprovante le dichiarazioni che fanno riferimento a titoli, attività e contratti presso enti stranieri.
 19. Il candidato che rilasci dichiarazioni mendaci è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 31. Il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 32. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. In tutti gli altri casi dovranno presentare un curriculum, un elenco delle pubblicazioni e documenti e titoli in originale o in copia autenticata legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane e corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.
 20. Il candidato straniero deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 4 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, pubblicato nella sezione “Ateneo/ Bandi e concorsi” del sito istituzionale dell'Ateneo ed è composta da tre membri, scelti fra professori di I e II fascia, di cui due di altro Ateneo, dello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione.
2. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
3. La Commissione, ai fini della valutazione della prova orale di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando, può avvalersi di un membro esterno alla Commissione medesima da

individuarsi tra i Docenti dell'Ateneo o, in mancanza, di altri Atenei privati o pubblici, titolari di insegnamenti relativi alla lingua straniera.

4. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina:
 - a) i criteri da utilizzare per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal D.M. 25 maggio 2011 n. 243;
 - b) i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione ed a seguito della stessa, avendo particolare riguardo:
 - all'attinenza di ciascun titolo e pubblicazione al gruppo scientifico disciplinare e al settore scientifico-disciplinare indicato nel bando;
 - alla pregressa titolarità di insegnamenti relativi al gruppo scientifico disciplinare e al settore scientifico-disciplinare indicato nel bando e facenti parte dell'offerta formativa di un Corso di Laurea, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master presso università italiane e/o straniere.
5. In caso di superamento di allegazione del numero massimo di pubblicazioni previste dal presente bando, di cui all'art. 1, **la Commissione giudicatrice valuterà le prime 12 pubblicazioni** secondo l'ordine riportato nel relativo elenco. La tesi di dottorato, ai sensi del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, è da considerarsi una pubblicazione; nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo di pubblicazioni previste dal bando.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ove compatibili con le attività da svolgere.
7. Ciascuno dei membri della Commissione Giudicatrice è tenuto ad astenersi obbligatoriamente qualora sussista una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c. dichiarando di non essere a conoscenza, in relazione ai candidati ammessi al concorso, di situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
8. Qualora, in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, il componente della Commissione Giudicatrice è tenuto ad astenersi immediatamente dandone comunicazione all'Ateneo.

Art. 5 - Ricusazione

1. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di cinque giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo.
2. Il termine di cui al comma precedente non comporta alcuna sospensione dei lavori della Commissione.



Università Telematica

Art. 6 - Selezione e criteri di valutazione

1. La selezione preliminare tra i candidati ammessi è effettuata sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, in conformità ai criteri predeterminati dalla Commissione ai sensi della lettera a) del comma quarto dell'art. 4 del presente bando e nel rispetto dei criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal D.M. 25 maggio 2011 n. 243.
2. La Commissione effettua la valutazione preliminare dei candidati, a seguito della quale esprime un motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, nella misura del 20 per cento del numero degli stessi e in ogni caso non inferiore a sei, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti della Commissione, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
4. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. I candidati sono convocati per la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica tramite posta elettronica certificata (PEC), indicata dai medesimi nella domanda di partecipazione, con almeno 7 giorni di preavviso.
6. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, è previsto lo svolgimento di una prova orale, mediante lettura e comprensione di un testo scritto, volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal presente bando.
7. Al termine della discussione sostenuta dai candidati, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione ed esprime un giudizio sintetico sull'esito del colloquio in lingua straniera.
8. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi espressi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica di ciascun candidato, il giudizio sintetico sulla prova di conoscenza della lingua straniera prevista da bando, nonché dalla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.
9. La Commissione, se ritiene che nessuno dei candidati sia idoneo alla copertura del posto messo a bando, può concludere i lavori con un motivato giudizio di inidoneità di tutti i candidati.
10. Gli atti della Commissione sono pubblicati sul sito Ateneo, nella sezione "Ateneo/Bandi e concorsi".

Art. 7 - Graduatoria di merito

1. Sulla base dei punteggi complessivamente assegnati, la Commissione, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al comma 9 dell'articolo precedente, redige la graduatoria di merito, individuando il/i candidato/i idoneo/i e dichiarando il/i vincitore/i della selezione.
2. In caso di rinuncia alla chiamata, ovvero di mancata assunzione in servizio di uno o più candidati vincitori, l'Università può formulare la proposta di chiamata al primo candidato successivo in graduatoria rispetto al/ai chiamato/i.

Art. 8 - Approvazione degli atti e chiamata del candidato selezionato

1. Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio Decreto di cui è data pubblicità nella sezione "Ateneo/Ricerca scientifica/Bandi e concorsi" del sito istituzionale dell'Ateneo.
2. Il Decreto di approvazione degli atti è trasmesso al Senato Accademico e al Consiglio di



Università Telematica

Amministrazione i quali, per propria competenza, deliberano la chiamata del/i candidato/i idoneo/i vincitore/i.

3. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì la data della presa di servizio.

Art. 9 - Stipula del contratto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
2. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa prevista dalla legge per rischi da infortunio e responsabilità civile.
3. Il contratto stipulato ai sensi del presente bando non dà diritto in ordine all'accesso ai ruoli.
4. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
5. Il contratto è disciplinato dall'art. 24, commi 3, 4, 8, 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater della Legge n. 240 del 2010.

Art. 10 - Oggetto del contratto

1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca.
2. Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento.
3. L'impegno annuo complessivo è specificato nel relativo Regolamento interno in materia.
4. Il Ricercatore, oltre ad attività di ricerca e aggiornamento scientifico, è tenuto a rispettare l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti definito dal Regolamento di Ateneo.
5. Il Ricercatore, nell'ambito dei propri doveri istituzionali annuali, al fine di assicurare una periodicità garantita di coordinamento delle proprie attività di didattica e ricerca con quelle dell'Ateneo, organizza la propria attività in modo da assicurare la presenza assiduamente presso una delle sedi dell'Ateneo, o in missione per conto dello stesso, così da garantire la costante partecipazione alla programmazione e realizzazione delle attività didattiche (commissioni di esami e di laurea, didattica integrativa, ecc.), di terza missione (convegni, seminari, ecc.), delle attività di ricerca, della vita degli organi collegiali (riunioni, istruttorie, redazione di documentazione, ecc.), nonché per corrispondere a tutte le altre esigenze eventualmente richieste a fini istituzionali dagli organi accademici. In ogni caso il Senato Accademico ha facoltà di richiedere al Ricercatore l'obbligo di corrispondere a esigenze specifiche di presenza nelle sedi di Ateneo.
6. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dal recesso motivato di una delle due parti, a valere dal momento della comunicazione all'altra parte, o da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
7. Il vincitore in possesso di titolo di dottorato conseguito all'estero è obbligato a fornire, entro la presa di servizio, l'attestato di comparabilità fornito dal CIMEA (<https://www.cimea.it/pagina-attestati-di-comparabilita-e-verifica-dei-titoli>) per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo

suddetto con quello rilasciato dalle istituzioni italiane.

8. In caso di inadempienza di cui al precedente paragrafo, non si potrà dar luogo alla stipula del contratto.

Art. 11 - Incompatibilità

1. Il conferimento del contratto di cui al presente bando è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Art. 12 - Trattamento economico e previdenziale

1. Il trattamento economico e previdenziale spettante al ricercatore a tempo determinato è stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 13 - Clausole di salvaguardia

1. L'Ateneo si riserva di modificare, annullare e/o non dare corso alla presente procedura concorsuale in presenza di:
 - sopravvenienze normative intervenute in merito ai requisiti di docenza di ruolo dei Corsi di Studio e/o alla modalità di copertura anche tramite docenti a contratto;
 - diniego di accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio da parte del MUR;
 - sopravvenienze normative afferenti all'ordinamento universitario e di diretto impatto sull'Università Telematica Pegaso S.r.l.;
 - nuove valutazioni sulle esigenze della didattica e della ricerca dell'Ateneo.
2. L'Università si riserva, altresì, di dar corso al presente bando subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-finanziarie, anche in relazione al numero degli studenti iscritti.
3. Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia.
4. Il contratto stipulato tra il vincitore della procedura e l'Ateneo, ancorché sottoscritto, avrà efficacia solo a seguito di autorizzazione da parte del MUR all'attivazione e/o mantenimento dei Corsi di Studio.
5. L'Ateneo si riserva di ampliare il numero dei posti messi a concorso, utilizzando la graduatoria di merito di cui all'art. 7 del presente bando.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, entrato in vigore in data 25 maggio 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Gestione Personale Docente dell'Università e trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,

pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 15 - Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento della procedura di selezione del presente bando è il Direttore Generale Dott. David Vannozzi - Ufficio Bandi e Concorsi - Centro Direzionale - Isola F/2 - Napoli (PEC: ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it - E-mail: ufficio.concorsi@unipegaso.it).

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando e dal regolamento per la selezione pubblica dei Professori, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.
2. Il presente bando, in forma di avviso, è inviato al Ministero della Giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - ed è reso disponibile, in forma integrale, per via telematica, sul sito del MUR, sulla Gazzetta Europea e sul sito istituzionale dell'Ateneo.
3. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni al TAR competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni previsto da legge.

Art. 17 - Pubblicazione decreto

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente bando sotto forma di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale Concorsi ed Esami.

Il Rettore

F.to (Prof. Pierpaolo Limone)